

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 02/04/2019

FATTO

Con reclamo del 20.11.2018, il ricorrente contestava la mancata inclusione del costo dell'assicurazione nel TAEG relativo ad un contratto di prestito personale sottoscritto in data 05.07.2013. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e chiedeva l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 125 bis, commi 6 e 7, t.u.b. L'intermediario si costituiva ritualmente e, deducendo il carattere facoltativo della polizza, chiedeva il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente ha sottoposto all'esame del Collegio la questione della legittimità dell'esclusione, nell'ambito della determinazione contrattuale del TAEG, della polizza assicurativa sottoscritta unitamente al contratto di finanziamento concluso con l'intermediario resistente

Come è noto, l'art. 121 TUB, comma 2, t.u.b. prevede che «*Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte*». In senso conforme anche le Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei



servizi bancari e finanziari per la rilevazione del TAEG: *«Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte»* (Sez. VII, par. 5.2.4).

Il contratto di finanziamento concluso con l'intermediario resistente in data 05.07.2013 ha espressamente qualificato come facoltativa la polizza assicurativa sottoscritta dal ricorrente. Tuttavia, tale qualificazione non è di per sé sufficiente e decisiva per affermare il carattere facoltativo della polizza anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 TUB. Come statuito dal costante orientamento dell'ABF *«in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento»* (Collegio di coordinamento, decisione 25 ottobre 2017, n.13316).

Nel caso in esame sussistono gli indici di collegamento funzionale tra la copertura assicurativa e il finanziamento. In particolare si riscontra uno stretto collegamento funzionale tra polizza e finanziamento perchè la polizza è espressamente stipulata a protezione del credito; la copertura assicurativa ha durata corrispondente a quella del finanziamento ed è stata stipulata contestualmente al finanziamento; l'indennizzo è parametrato al debito residuo al momento dell'attivazione della copertura assicurativa.

In conformità della decisione del Collegio di Coordinamento (decisione n. 16291/18), è necessario che l'intermediario produca almeno due contratti al fine di dimostrare di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizi. A tal fine è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti e parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono 1. TAN: scostamento marginale ± 50 bp; 2. durata: $\pm 25\%$; 3. importo: $\pm 25\%$; 4. periodo di offerta: ± 3 mesi; 5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (quest'ultima specificata nel senso che, se il benchmark è senza coobbligati e l'intermediario ha prodotto due contratti "comparativi", almeno uno di questi deve essere anch'esso senza coobbligati).

L'intermediario ha allegato due contratti conclusi con altri clienti valutati quali aventi medesimo merito creditizio del ricorrente a prescindere dalla stipula di contestuale polizza assicurativa. Tuttavia, tali contratti sono corrispondenti ai parametri indicati dal Collegio



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

perché recano scostamenti rientranti nei margini indicati dal Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO